Il testo della denuncia di 12 parlamentari del Pds contro Cossiga
Violazione dell'imparzialità, illegale interferenza sugli altri poteri dello Stato, abuso di prerogative, intimidazione nella lotta politica, rapporto improprio coi mass media e i corpi armati

«...per attentato alla Costituzione»

ROMA. Firmate da Ugo Pecchioli, Giulio Quercini e tutti gli altri membri degli uffici di presidenza dei gruppi Pds, le diciannove cartelle sono state trasmesse dai presidenti delle Camere al Comitato per i procedimenti di accusa che ne comincerà l'esame martedì prossimo. Il Comitato si è dato tempi brevi: potrebbe concludere entro Natale. Una eventuale decisione di archiviazione potrebbe essere impugnata da un quarto dei membri del Parlamento (239 su 955). Si potrebbe andare così comunque (già tra fine gennaio e i primi di febbraio) alla riunione comune delle Camere per l'esame dell'atto di accusa e la proposta di rinvio di Cossiga alla Corte costituzionale.

PERCHÉ L'ACCUSA. Cossiga «ha posto in essere atti e comportamenti che, nella loro concatenazione logica e temporale, risultano intenzionalmente destinati a mutare la forma di governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale», ed ha «violato il dovere di imparzialità impostogli *inderogabilmente* dalla Costituzione». Come? «Ha interferito illegalmente» nell'attività del potere legislativo, esecutivo e giudiziario; «ha usurpato» funzioni di governo assumendone una propria «inammissibile, autoritaria e altamente pericolosa»; «ha assunto comportamenti da capo di uno schieramento o di un partito». In definitiva «ha omesso di adempiere ai propri doveri» proprio quando, per il crescente divario tra cittadini e istituzioni, «avrebbe dovuto esercitare le proprie concrete funzioni di garanzia attiva di capo dello Stato rappresentante dell'unità nazionale». Per questo Cossiga è ricorso all'*abuso* delle proprie prerogative, alla *rivendicazione* di una propria rappresentanza popolare inesistente nella Costituzione, a *metodi di lotta politica fondati sull'intimidazione*, alla *strumentalizzazione dei mezzi d'informazione*, all'*esasperazione di un diretto rapporto con alcuni corpi armati e con i servizi di sicurezza.*

LE RESPONSABILITÀ. Ciò che può apparire del tutto irrilevante se compiuto dal cittadino comune «può assumere ben altra rilevanza se compiuto dal presidente della Repubblica»; e, d'altra parte, «le modalità con cui il presidente può attentare alla Costituzione sono, proprio per i suoi poteri, assai diverse da quelle con le quali può attentare il comune cittadino». La questione della *idoneità degli atti* diventa cruciale se si considera che «l'attentato alla Costituzione, come l'alto tradimento, è un delitto di pericolo e non di danno: per verificarsi, cioè, non è necessario che l'evento temuto (o desiderato) si sia verificato». Qui una panoramica sugli snodi essenziali del «disegno politico» attraverso cui Francesco Cossiga ha tentato di scavalcare «le regole fissate dalla Costituzione per modificare la forma di governo e la stessa Costituzione» con atti «diretti in modo inequivoco a creare in via di fatto un regime fondato su un presidenzialismo personalistico»:

1.- I tentativi di condizionare il Parlamento. Almeno tre: la minaccia di ricorrere abusivamente al *rifiuto assoluto di promulgazione* della legge di proroga della Commisione stragi; la denigrazione del libero esercizio della funzione parlamentare dei senatori dc presentatori del progetto che mira a risolvere il conflitto sul Csm; il frequente ricorso, con «atteggiamenti di tipo punitivo-sanzionatorio», alla minaccia di sciogliere il Parlamento.

2.- Le «gravi interferenze nell'attività di governo». Dalla minaccia di autosospensione (e parallela intimazione ad Andreotti di fare lo stesso) se, nel drammatico venerdì di tredici mesi fa, il Consiglio dei ministri avesse confermato la decisione del consiglio di gabinetto di nominare un comitato dei saggi per accertare la legalità di Gladio, alla «indebita pressione» esercitata per imporre al governo di non rispondere nel maggio scorso a quattro interpellanze Pds su alcune gravi prese di posizione dello stesso Cossiga, all'attacco nei confronti del Pri (giusto nel corso dell'ultima crisi, che poi sancì il passaggio dei repubblicani all'opposizione) che aveva espresso un giudizio critico su Gladio e chi l'aveva coperta.

3.- L'intromissione nel lavoro dei magistrati: le pubbliche offese al procuratore generale aggiunto di Roma Michele Coiro perchè ha chiesto l'archiviazione del procedimento contro Ruggero Orfei, quelle ancor più insistenti al giudice Casson (Gladio), la convocazione dei procuratori della Sicilia per *sancire* l'infondatezza delle accuse dell'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Senza contare tutto il capitolo Csm.

4.- C'è poi tutto il capitolo dell'uso ricattatorio di dossier e del via-vai dei capi dei servizi al Quirinale. La denuncia Pds si limita a citare uno saggio, redatto in epoca non sospetta (1974) in cui, come esempio tipico di attentato alla Costituzione da parte del capo dello Stato, viene citato quello del «preannuncio della condizionata rivelazione di notizie scandalistiche al danni dei deputati il cui orientamento è in dissidio con il fine perseguito» dal capo dello Stato «di modificazione della Costituzione».

L'abuso dei mezzi d'informazione e il «giudicatemi voi» urlato ai carabinieri che ha innescato il documento del Cocer sono le più recenti tessere che completano il mosaico di quel «disegno complessivo» che ha fatto scattare la denuncia del Pds. «L'atto che compiamo ha lo scopo di fermare un processo degenerativo delle istituzioni», sottolineano i promotori della denuncia: «Potrà così avviarsi un processo riformatore per sviluppare i caratteri democratici della Costituzione, nel rispetto delle sue regole, a garanzia di tutti i cittadini».

□ *GIORGIO FRASCA POLARA*

Il presidente della Repubblica Francesco Cossiga

I - LE RAGIONI ESSENZIALI DELLA DENUNCIA

1 I sottoscritti parlamentari della Repubblica denunciano il presidente della Repubblica, senatore Francesco Cossiga, per il delitto di attentato alla Costituzione.

2 Il presidente della Repubblica ha posto in essere atti e comportamenti che, nella loro concatenazione logica e temporale, risultano intenzionalmente destinati a mutare la forma di governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale.

Il presidente ha violato il dovere di imparzialità impostogli inderogabilmente dalla Costituzione ed ha esteso le proprie funzioni e le proprie prerogative oltre ogni limite costituzionale.

Ha interferito illegalmente nelle attività del legislativo, dell'esecutivo e del giudiziario. Ha usurpato funzioni di governo presentandosi come titolare di un proprio indirizzo politico di governo. Ha leso la funzione garantistica che gli è propria nell'ordinamento costituzionale ed ha avviato l'esercizio di una propria funzione governante, inammissibile perché vietata dalla Costituzione, autoritaria perché slegata da qualsiasi regola, ed altamente pericolosa perché non sostenuta da alcuna forma di responsabilità politica verso gli altri organi costituzionali. Ha chiesto ai vertici dei partiti politici legittimazioni del proprio operato, aprendo un incostituzionale circuito tra partiti e presidente, destinato a soppiantare quello costituzionale con il governo e il Parlamento. Ha assunto comportamenti da capo di uno schieramento o di un partito, del tutto legittimi per qualsiasi cittadino, ma vietati al presidente della Repubblica che, in base alla Costituzione, è tenuto ad un inderogabile dovere di imparzialità.

Ha, in definitiva, omesso di adempiere ai propri doveri proprio quando, per il crescente divario tra cittadini e istituzioni, per la gravità della situazione economica, per lo stato dell'ordine pubblico, il presidente della Repubblica avrebbe dovuto esercitare, con autorevolezza ed incisività, le proprie concrete funzioni di garanzia attiva di capo dello Stato, rappresentante dell'unità nazionale.

3 Il presidente, per perseguire le proprie finalità, è ricorso:

– all'abuso delle proprie prerogative per impedire che il Parlamento ed il governo adottassero, nell'esercizio delle loro funzioni costituzionali, decisioni legittime, ma a lui sgradite; ovvero al fine di costringere il Parlamento e il governo ad adottare decisioni a lui gradite;

– alla rivendicazione di una propria rappresentanza popolare, inesistente nella Costituzione, contro l'espressa previsione costituzionale della rappresentanza generale attribuita esclusivamente al Parlamento;

– a metodi di lotta politica fondati sulla intimidazione nei confronti di partiti, organi di informazione, uomini politici, magistrati, giornalisti, al fine di condizionare lo svolgimento delle loro funzioni, conquistare alleanze, delegittimare, davanti all'opinione pubblica, chi respingeva i suoi avvertimenti;

– alla strumentalizzazione dei mezzi di informazione (oltre 500 ore di ripresa televisiva) per conquistarsi una posizione di parte dominante nei conflitti politici da lui stesso aperti;

– all'esasperazione di un proprio diretto rapporto con alcuni corpi armati dello Stato e con i servizi di sicurezza, mirante a superare il circuito governo-amministrazione e ad avviare, contro la Costituzione e la correttezza istituzionale, un circuito diretto tra il presidente della Repubblica e tali corpi e servizi.

4 Tutto ciò è stato compiuto nella piena consapevolezza di essere al di fuori dell'ordinamento costituzionale, come emerge dai suoi più recenti interventi sulle «picconate al sistema» (cfr. i quotidiani del 12 novembre), e da un libro intervista, corretto dallo stesso presidente e dallo stesso presidente presentato in un pubblico dibattito nel quale, tra l'altro, è scritto: «In un paese normale, se un presidente della Repubblica facesse quelo che faccio io, nel giro di cinque minuti l'avrebbero mandato a quel paese». (P. Guzzanti, *Cossiga, uomo solo*, 1991, p. 10).

In una successiva intervista conferma: «In un sistema politico sano e in uno Stato funzionante, il capo dello Stato non potrebbe, e non dovrebbe fare, le cose che io faccio e dico» («Il Giornale», 27 novembre 1991).

5 Il presidente, per giustificare i propri comportamenti, segue uno schema fondato sull'ambiguità. Crea il disordine e poi lo invoca a giustificazione dei propri comportamenti. Lancia accuse, minacce o denigrazioni e quindi le ritira parzialmente, sostenendo di essere stato male interpretato, o si lamenta per le reazioni, presentandosi come perseguitato.

È una pratica che gli consente, anche grazie all'abuso dei mezzi di informazione, di condizionare, senza responsabilità, lo svolgimento delle relazioni politiche e di espandere in modo del tutto abnorme il ruolo del presidente della Repubblica.

Un sistema costituzionale democratico è fatto di equilibri fra diversi poteri. L'esasperazione di uno di essi a danno di tutti gli altri crea di per sé marasma istituzionale; tanto più quando ad agire è il capo dello Stato che di questo equilibrio dovrebbe essere tutore e garante.

6 Questi sono i fini e i mezzi che caratterizzano l'azione del presidente.

La denuncia costituisce il mezzo costituzionalmente corretto per far valere la sua responsabilità e per rimuovere un fattore decisivo di quella confusione istituzionale che è uno dei maggiori ostacoli alla riforma.

Servirà anche ad impedire che nel presente e nel futuro possano consolidarsi prassi di prevaricazione e di interferenza del tutto incompatibili con la Costituzione e altamente pregiudizievole per il futuro del Paese.

II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, LE SUE FUNZIONI, LE SUE RESPONSABILITÀ

7 Il presidente della Repubblica non è, nel nostro ordinamento, una parte politica, né ha funzioni di governo. È il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione, prima di assumere le sue funzioni. Per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni risponde solo per i delitti di alto tradimento e di attentato alla Costituzione.

8 Connotazione essenziale del presidente è la sua imparzialità. Il presidente della Repubblica dev'essere indipendente dalle parti politiche in lotta, non deve identificarsi con alcuna di esse, e, soprattutto, non deve mantenere alcun rapporto con il partito di originaria appartenenza. Il presidente manifesta la propria imparzialità mediante il rispetto dei limiti costituzionalmente stabiliti, realizzando attraverso «la formale ed ostentata osservanza delle relative regole quand'anche convenzionali o di mera correttezza» (Paladin).

È per questa ragione che gli sono imposte specifiche modalità di comportamento, tali da non farlo apparire come parte dello scontro politico. Le dichiarazioni del presidente devono essere ispirate ad una «rigida economia» (Motzo). Solo il governo deve apparire pubblicamente come il sostenitore di una linea politica. Se il capo dello Stato si rivolge reiteratamente alla pubblica opinione, si crea inevitabilmente il partito del presidente; perciò non sono ammissibili le reiterate conferenze stampa, interviste, dichiarazioni; esse potrebbero concorrere a definire la figura del presidente della Repubblica come centro politico e punto di forza tra le diverse correnti politiche (Rescigno). Una dichiarazione pertinente ai compiti presidenziali potrebbe pur sempre essere preclusa al presidente, qualora il suo contenuto fosse incompatibile con la necessaria imparzialità del capo dello Stato di fronte al dibattito politico in corso (Paladin).

9 Imparzialità non vuol dire notarile distanza dai fatti. I costituenti avevano alle spalle la tragica esperienza di Weimar, dove i conflitti tra due rappresentanze della sovranità popolare, il Parlamento e il presidente, accompagnate ad un formidabile potere d'intervento di quest'ultimo, avevano portato al disastro. Intendevano, perciò, evitare un presidente governante, ma non avevano affatto pensato ad un presidente del tipo di quello previsto nella terza Repubblica francese, a proposito del quale Duguit scrisse: «Qu'il sera bien un rouage inutile et sans force qui disparaîtra tôt o plus tard, comme tout organe inutile, qui depense et ne produit pas».

Il nostro ordinamento costituzionale, come tutti gli ordinamenti moderni, prevede le istituzioni del pluralismo e le istituzioni dell'unità. Nelle prime è presente l'esigenza di rappresentare le diversità e le conflittualità che esistono nella società civile. Nelle seconde è presente l'esigenza di un richiamo unitario che superi la contesa politica e si riconnetta ai valori fondamentali e all'unità dell'ordinamento. Tra le prime, deve annoverarsi il Parlamento. Tra le seconde, appunto, il presidente della Repubblica. Perciò il presidente esercita i numerosi e non formali poteri previsti dalla Costituzione non come parte del pluralismo istituzionale, ma come cardine dell'unità nazionale. Egli non può partecipare alla decisione politica, ma può porre, attraverso l'esercizio dei poteri che gli sono riconosciuti, le condizioni e i limiti entro i quali le parti politiche possano agire nel modo più efficace rispetto ai valori costituzionali dello Stato.

La grave confusione istituzionale che stiamo attraversando è determinata non solo da un'accentuazione del pluralismo cui non sembra corrispondere una parallela progressione della capacità decisionale. È determinata, in misura decisiva, dal venir meno della principale istituzione dell'unità, di un centro di gravità costituzionale, autorevole ed imparziale. In questo senso il presidente della Repubblica, avendo trasformato il proprio ruolo in un'ennesima istituzione di parte, ha abbandonato il terreno dell'imparzialità e della rappresentanza dell'unità nazionale.

10 Al presidente della Repubblica fanno capo, nel nostro ordinamento, due diverse responsabilità.

La prima è di carattere diffuso e consiste nella assoggettabilità dei suoi comportamenti e delle sue decisioni sia alla critica dell'opinione pubblica in genere, che a quella dell'«opinione parlamentare» (Elia). È stato esattamente osservato che non è ammissibile che il presidente della Repubblica prenda posizione pubblica e poi pretenda di restare al di sopra della polemica politica (Rescigno). È evidente che si tratta di una responsabilità senza sanzione. Dal tono, dal carattere, dall'autore della critica, il presidente può trarre motivo di riflessione per confermare o correggere i propri comportamenti.

Ben più importante è la seconda responsabilità, quella prevista dall'art. 90 della Costituzione, in base al quale il presidente risponde «per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni» solo per «alto tradimento» ed «attentato alla Costituzione». Costituiscono reato presidenziale, a norma della Costituzione, comportamenti che consistono nella violazione grave dell'obbligo di osservanza della Costituzione e di fedeltà alla Repubblica. «L'obbligo di osservare la Costituzione si pone anche per il presidente come obbligo assoluto e vincolante: e ogni violazione grave e dolosa dei principi fondamentali può dar luogo (a seconda delle circostanze) alla fattispecie criminosa prevista dall'articolo in esame». (Carlassare).

La responsabilità è, evidentemente, di tipo giuridico-penale. Ma, per la qualità del soggetto attivo, presidente della Repubblica, per il tipo di funzioni svolte e poteri esercitati, è inevitabile una valutazione politico-costituzionale delle situazioni venutesi a creare, essendo del tutto evidente che ciò che può apparire del tutto irrilevante se compiuto dal comune cittadino, può assumere ben altra rilevanza se compiuto dal presidente della Repubblica. Le modalità con le quali il presidente può attentare alla Costituzione sono, proprio per i suoi poteri, assai diverse dalle modalità con le quali può attentare il comune cittadino.

La qualifica del soggetto attivo vale, in particolare, a connotare la concreta idoneità degli atti compiuti: lo stesso atto, inidoneo se compiuto da un comune cittadino, può diventare pericolosamente idoneo se proveniente dal capo dello Stato.

La questione dell'idoneità degli atti diventa cruciale se si considera che l'attentato alla Costituzione (come l'alto tradimento) è un delitto di pericolo e non di danno. Per verificarsi, cioè, non è necessario che l'evento temuto (o desiderato) si sia verificato.

11 Le questioni delineate nel paragrafo precedente sono pacifiche nella letteratura specialistica.

Si discute, invece, su un altro importante aspetto. Gli studiosi di diritto costituzionale ritengono, nella loro maggioranza, che con l'espressione «alto tradimento e attentato alla Costituzione» il legislatore costituente non abbia voluto riferirsi alle specifiche ipotesi previste dal codice penale, ma a condotte, comunque tenute, che portino al risultato descritto nella Costituzione (attentato e alto tradimento).

Invece, la maggioranza degli studiosi di diritto penale ritiene che, per ragioni di garanzia, tanto l'una quanto l'altra figura descritta nell'art. 90 della Costituzione mutuerebbe il proprio contenuto dalle ipotesi descritte nel codice penale. Non si tratterebbe solo dell'omonima ipotesi di attentato alla Costituzione, prevista dall'art. 283 del codice penale comune e dell'omonima ipotesi di alto tradimento prevista dall'art. 77 del codice penale militare di pace. Si tratterebbe di ogni reato previsto dal codice penale, idoneo a conseguire quegli effetti. Potrebbero, quindi, costituire attentato alla Costituzione anche le condotte di usurpazione di potere politico o di comando militare (art 287), l'attentato contro organi costituzionali (art. 289), l'attentato contro i diritti politici dei cittadini (art. 294), la cospirazione politica mediante accordo o mediante associazione (art. 304 e 305), la violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo (art. 338) e così via.

Il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa ha già esaminato la questioni in due distinte occasioni. Il 14 gennaio 1991, su denuncia presentata dai deputati Patrizia Arnaboldi e Giovanni Russo Spena, e il 30 luglio 1991, su denuncia presentata dal signor Cesare D'Anna.

Le archiviazioni di entrambe le denunce sono state disposte per manifesta infondatezza. Ma in entrambi i provvedimenti il Comitato ha preliminarmente precisato l'ambito di operatività che intendeva riconoscere all'art. 90 della Costituzione, aderendo alla interpretazione penalistica, più garantista per l'accusato, rispetto a quella costituzionale.

Non è questa la sede per discutere del problema. Non solo perché si tratta di una questione scientifica particolarmente complessa; ma anche perché, in relazione a questa denuncia, il tipo di soluzione è ininfluente. I fatti denunciati, invero, rilevano ai sensi dell'art. 90 della Costituzione tanto se si intende seguire l'interpretazione, più garantistica per l'accusato, accolta dal Comitato parlamentare, quanto se si intende seguire quella, più lata e più politica, condivisa in prevalenza dagli studiosi di diritto costituzionale.

12 Si è già accennato che il delitto di attentato alla Costituzione previsto dall'articolo 90 della Costituzione può essere commesso solo dal presidente della Repubblica. Proprio per questa ragione è opportuno porre in luce alcune particolarità dell'ipotesi. Alla stregua dell'articolo 90 possono assumere rilevanza tanto un singolo, specifico, gravissimo comportamento, quanto una serie di comportamenti ciascuno dei quali di per sé non idoneo ad attentare alla Costituzione, ma che rivestono questa idoneità proprio perché, letti in un contesto unitario, rivelano nella loro sequenza e sistematicità un'intenzionale strategia. A maggior ragione, evidentemente, in questa visione sistematica, potranno assumere rilevanza comportamenti di per sé idonei ad integrare gli estremi di un'ipotesi penalmente rilevante e, insieme, comportamenti che di per sé non sono rilevanti, ma che rilevanza assumono proprio nel contesto complessivo.

III - LA FORMA DI GOVERNO

13 La forma di governo prevista dalla Costituzione, consiste essenzialmente:

a) nel rapporto fiduciario tra governo e Parlamento;

b) nella rappresentanza politica;

c) nella separazione e nell'equilibrio dei poteri dello Stato, che devono ricomporsi nell'unità nazionale, di cui il presidente della Repubblica è l'imparziale e supremo rappresentante, in base all'art. 87 della Costituzione.

14 Ogni atto seriamente diretto non a compiere un «semplice» abuso, ma ad alterare illegittimamente i rapporti tra i poteri dello Stato, ad espandere in modo anomalo uno di essi, ad interferire nel funzionamento di un organo costituzionale può costituire attentato alla Costituzione. Non è necessario il tentativo di colpo di Stato. Esso configura senz'altro attentato alla Costituzione. Ma, proprio per la mancata descrizione della condotta tipica, nell'art. 90 della Costituzione, per la qualità di presidente della Repubblica dell'unico possibile soggetto attivo, per l'elasticità delle sanzioni richiamate dall'art. 15 della legge costituzionale n. 1 del 1953, è del tutto evidente che il tentativo di colpo di Stato violento, ammesso che si possa darne una descrizione tecnico-giuridica, costituisce la massima forma di attentato alla Costituzione, ma non l'unica forma. Anzi, l'attentato del presidente della Repubblica, di regola, non si consumerà con un colpo di Stato nelle forme classiche, proprio per la qualità e i poteri del soggetto attivo.

IV - ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE

15 Francesco Cossiga, nella sua qualità di presidente della Repubblica, si è fatto portatore di un proprio personale disegno per la soluzione della crisi italiana che prevede lo scavalcamento delle regole fissate dalla Costituzione per modificare la forma di governo e la stessa Costituzione.

Egli ha posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a creare, in via di fatto, un regime fondato su un presidenzialismo personalistico, dotato di una sorta di potere tutorio nei confronti dei principali organi dello Stato, costantemente presente sulla scena politica mediante l'uso sregolato dei mezzi d'informazione, legittimato dal consenso dei vertici dei partiti che fanno parte della maggioranza di governo, privo di responsabilità politica, mirante ad un rapporto privilegiato con corpi militari e servizi di sicurezza.

16 Gli snodi essenziali del disegno politico del presidente Cossiga, rilevanti a norma dell'articolo 90 della Costituzione, sono costituiti da tentativi di impedire, restringere, condizionare illegittimamente l'esercizio delle prerogative del governo e del Parlamento; dall'usurpazione di poteri politici a lui non spettanti, dal tentativo di mutare la forma di governo e di cambiare la Costituzione con atti non consentiti dall'ordinamento costituzionale, dalle gravi interferenze nei confronti del Parlamento, del governo, della magistratura, per costringere i tre poteri dello Stato a decidere secondo le sue convenienze, dalla minaccia alla libertà personale dei componenti del Consiglio superiore della magistratura.

Le norme del codice penale cui occorre riferirsi per integrare l'articolo 90 della Costituzione, secondo le citate indicazioni del Comitato parlamentare, sono quelle contenute negli articoli 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato), 287 (usurpazione di potere politico), 289 (attentato contro organi costituzionali), 338 (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario).

L'articolo 283 è l'ipotesi più importante; prevede come reato il fatto di «chiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma del governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato»; si tratta evidentemente di due distinte finalità; non è necessario che l'evento si sia verificato ma è sufficiente il fatto diretto a realizzarlo in modo non equivoco e consapevole.

La norma, nata nei codici preunitari, e poi rivista nel 1947 dal legislatore repubblicano, non intende garantire l'immodificabilità della Costituzione e della forma di governo. Intende, invece, evitare che tentativi di modifica dell'una o dell'altra avvengano «con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale». Le riforme si possono certamente fare; in alcune situazioni, come quella presente, sono addirittura irrinunciabili. Ma vanno fatte con il rispetto delle regole che la stessa Costituzione predispone.

L'art. 287 punisce chi usurpa un potere politico. Il delitto consiste nell'assumere arbitrariamente un potere politico che per legge o per Costituzione spetta ad altro organo dello Stato.

L'articolo 289 punisce chiunque commette un fatto diretto ad impedire al Parlamento, alla Corte costituzionale, al governo, alle assemblee regionali l'esercizio delle funzioni, prerogative o attribuzioni previste dalla legge. È altresì punito, per il rilievo che hanno quegli organi nell'ordinamento costituzionale della Repubblica, anche il fatto diretto solo a «turbare l'esercizio di tali attribuzioni o prerogative o funzioni».

L'articolo 338, infine, punisce chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario «o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio» per impedirne in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività.

Il riferimento agli articoli del codice vale soltanto ai fini della descrizione della condotta penalmente rilevante, ma non vale ai fini della sanzione applicabile. Infatti l'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1953 lascia ampia discrezionalità in ordine alla sanzione penale, fissando soltanto l'obbligatorietà della sanzione costituzionale, consistente nella destituzione, e delle altre sanzioni accessorie civili e amministrative.

17 Il presidente della Repubblica ha tentato in diverse occasioni di condizionare o

→